

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale

Approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 18/03/2021 Modificato con deliberazione di C.C. n. 107 del 30/05/2022

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Articolo 1 - Disposizioni generali	pag. 3
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	pag. 3
Articolo 3 – Soggetto attivo e Funzionario Responsabile	pag. 4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	pag. 4
Articolo 5 - Autorizzazioni	pag. 4
Articolo 6- Anticipata rimozione	pag. 4
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	pag. 4
Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	pag. 5
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	pag. 5
Articolo 10 - Presupposto del canone	pag. 6
Articolo 11 - Soggetto passivo	pag. 6
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	pag. 7
Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio	pag. 7
Articolo 14 – Criteri per la determinazione del canone	pag. 8
Articolo 15 – Dichiarazione	pag. 9
Articolo 16 - Pagamento del canone	pag. 10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	pag. 11
Articolo 18 - Accertamento	pag. 11
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	pag. 12
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	pag. 12
Articolo 21 - Riduzioni	pag. 13
Articolo 22 - Esenzioni	pag. 13
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni	pag. 14
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 15
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	pag. 15
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	pag. 15
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 16
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	pag. 16
Articolo 29- Riduzione del diritto	pag. 17
Articolo 30 - Esenzione dal diritto	pag. 17
Articolo 31 - Pagamento del diritto	pag. 18
Articolo 32 - Norme di rinvio	pag. 18
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
Articolo 33 – Disposizioni generali	pag. 18
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	pag. 18
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	pag. 19
Articolo 36 - Occupazioni abusive	pag. 19
Articolo 37 - Domanda di occupazione	pag. 19
Articolo 38 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione - Deposito cauzionale	pag. 20
Articolo 39 - Obblighi del concessionario	pag. 21
Articolo 40 - Durata dell'occupazione	pag. 22
Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione	pag. 22
Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	nag. 22

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	pag. 23
Articolo 44- Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione	pag. 23
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 23
Articolo 46 - Classificazione delle zone	pag. 24
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	pag. 24
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	pag. 24
Articolo 49 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	epag. 25
Articolo 50 - Soggetto passivo	pag. 26
Articolo 51- Agevolazioni	pag. 26
Articolo 52 - Esenzioni	pag. 27
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni	pag. 28
Articolo 54- Accertamento e riscossione coattiva	pag. 28
Articolo 55- Rimborsi e compensazioni	pag. 29
Articolo 56 - Sanzioni	pag. 29
Articolo 57 - Attività di recupero	pag. 30
CAPO V – CANONE MERCATALE	
Articolo 58 – Disposizioni generali	pag. 30
Articolo 59- Funzionario Responsabile	pag. 30
Articolo 60 - Domanda di occupazione	pag. 30
Articolo 61 - Occupazione degli ambulanti nell'ambito del mercato settimanale	pag. 30
Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	
Articolo 63 - Classificazione delle strade	pag. 31
Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	pag. 31
Articolo 65 - Occupazioni abusive vedi occupazione	pag. 32
Articolo 66 - Soggetto passivo	pag. 32
Articolo 67 - Esenzioni	pag. 32
Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni	pag. 32
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva	pag. 33
Articolo 70 – Rimborsi e compensazioni	pag. 33
Articolo 71 - Sanzioni	pag. 33
Articolo 72 - Attività di recupero	pag. 34
CAPO VI – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	
Articolo 73 - Entrata in vigore e norme transitorie	pag. 34

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
- 4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui ai Capi IV e V del presente regolamento, qualora il beneficio economico del primo sia prevalente.
- 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina dell'installazione per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehor), approvato con deliberazione C.C. n. 246 del 21/12/2011.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
- 3. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliera:
- a) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
- b) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
- c) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.
- d) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 non esclude il pagamento dei canoni dovuti per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento, quando l'oggetto della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico abbia finalità diversa da quella di esposizione pubblicitaria.

Articolo 3 – Soggetto attivo e Funzionario Responsabile

- 1. Il soggetto attivo del canone per l'esposizione pubblicitaria è il Comune.
- 2. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi, in caso di gestione diretta, previo provvedimento formale di designazione da parte di Giunta Comunale.
- 3. In caso di affidamento in concessione della gestione di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

- 1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
- 2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 - Autorizzazioni

- 1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
- 2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 15/6/2009 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 152 del 9/11/2017.

Articolo 6- Anticipata rimozione

- 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è

comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

- 2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
- 3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
- 4. Il committente di una pubblica affissione o di una esposizione pubblicitaria è tenuto ad accettare e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto nella dichiarazione o nella richiesta di affissione, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dall'art. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e dall' art.10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).

E' tenuto, altresì, al rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 87/2018, dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 300/2004 e dell'art. 51 comma 10 quinquies e seg. della L. 3/2003, pertanto non potrà esporre pubblicità anche in forma indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, prodotti da fumo tabacchi, prodotti da liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.

L'accettazione del citato Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria), rendendo evidenti, nell'ambito del Regolamento del Canone Patrimoniale unico per le esposizioni pubblicitarie e di pubbliche affissioni, le regole di comportamento definite dalle Linee Guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del D. L. 12 Luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" e con particolare riferimento ai principi espressi nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in materia di dignità delle persone dagli artt. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).

Il Comune, a seguito della pronuncia della competente autorità, rimuove o fa rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, con recupero delle eventuali spese sostenute.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

- 1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
- 2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1,

ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.

- 2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
- 3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

- 1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
- 2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
- 4. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, strumento di comunicazione visiva o acustica quando risulti oggettivamente idoneo a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti il nome, l'ubicazione, i segni distintivi, i servizi, i prodotti, le attività del soggetto pubblicizzato in quanto si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, consentendo di acquistare la conoscenza del suddetto messaggio.
- 5. Per luogo aperto al pubblico si intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
- 3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
- 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 8. Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono, qualora siano utilizzate per fini pubblicitari ed integrate nel messaggio pubblicitario. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non luminosi (piedi, pali, grappe, supporti, ecc.) purchè strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria, salvo che la struttura non contenga colori o sia comunque integrata con l'iscrizione, che formi un contesto unico riconducibile al presupposto d'imposta.
- 9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

- 1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- 2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

3. Non costituiscono mezzi pubblicitari, come specificato dall'art. 3 del Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi pubblicitari (C.C. n. 85 del 15.6.2009) la serranda o struttura muraria di esercizio commerciale che riporti sulla superficie illustrazioni – anche con utilizzo di materiali diversi – qualificabili come espressione d'arte diverse da loghi, marchi, scritte, disegni dei prodotti venduti e slogan riconducibili al concetto di insegna o di messaggio pubblicitario come descritto ai precedenti commi del presente articolo.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

- 1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade (zone a categoria speciale e zone a categoria normale);
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
- 3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
- 4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di manifesti a carattere commerciale poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, sono classificate in "zone a categoria speciale" e maggiorate del 150 %; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "zone a categoria normale".
- 5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando i coefficienti moltiplicatori approvati con la deliberazione di approvazione tariffe da parte della Giunta Comunale in relazione ai seguenti criteri:
- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mg.;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mg e 5 mg.
- c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq. 6.
- 6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato del:
 - a) 40.00 % per le esposizioni pubblicitarie in categoria speciale fino a 1 mq.;
 - b) 40.00 % per le esposizioni pubblicitarie in categoria speciale tra 1 mq.e 5 mq.;
 - c) 34.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria speciale tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) 29.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria speciale superiori a 8 mq.;
 - e) 98.00 % per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale fino a 1 mg.;
 - f) 100.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 1 mq. e 5 mq.;

- g) 66.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 5 mq. e 8 mq.;
- h) 72.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale superiori a 8 mg. 7.
- 7. Tenuto conto dei flussi turistici viene stabilita una maggiorazione pari al 50% delle tariffe sulla pubblicità temporanea nonché limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni.
- 8. Tale maggiorazione sarà applicata per un periodo complessivo non superiore a 4 mesi, cioè mesi Aprile-Maggio Settembre-Ottobre
 - a) La pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi.
 - b) La pubblicità di durata non superiore a 3 mesi effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e proiezioni.
 - c) Per la pubblicità di cui al precedente punto 1) effettuata per conto proprio dall'impresa, indipendentemente dalla sua durata.
 - d) La pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, ancorché si renda applicabile l'imposta giornaliera per periodi superiori a 30 giorni.
 - e) Mezzi pubblicitari vari di cui all'art. 20 del presente regolamento.
 - f) Le tariffe sul servizio delle pubbliche affissioni esclusivamente di carattere commerciale.
- 9. Le maggiorazioni di canone, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.
- 10. L'aggiornamento e l'individuazione delle località a categoria speciale avviene periodicamente con atto deliberato dalla Giunta Comunale, in base alle modificazioni del territorio urbano e della rilevanza delle infrastrutture in ordine alla capacità e utilizzo della viabilità. Delle modifiche intervenute ne viene data idonea diffusione mediante stampa e pubblicazione sul sito istituzionale.

Articolo 15 – Dichiarazione

- 1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine:
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
- 2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
- 4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

- 5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine, fermo restando l'obbligo di rimozione del mezzo entro il 31dicembre dell'anno precedente.
- 6. La dichiarazione della pubblicità esposta con l'utilizzo degli impianti pubblicitari ovvero di altri spazi pubblicitari all'interno dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari ovvero all'interno del Parco Osservanza potrà coincidere con la concessione degli impianti stessi ai richiedenti, effettuata dai rispettivi gestori delle strutture.
- 7. Con riferimento a quanto previsto nel precedente comma, qualora l'Amministrazione Comunale per ragioni di economicità ed efficienza rilevasse la necessità di permettere la rilevazione forfetaria dell'imposta, la stessa potrà essere calcolata in ragione dei mq. di superficie delle strutture pubblicitarie esposte, e sempre nel rispetto delle modalità di tariffazione contemplate all'art. 12, sulla base di controlli e rilevazioni a campione svolte in occasione di manifestazioni. In tal caso il pagamento dell'imposta potrà avvenire ordinariamente su base mensile posticipata e a consuntivo, sul totale dei mq. delle strutture effettivamente occupate nelle manifestazioni tenutesi nel trimestre precedente. La tariffa a mq. verrà calcolata sulla base delle tariffe vigenti.
- 8. Qualora le tariffe subiscano variazioni per effetto di adeguamenti di legge o decisioni di incrementi/decrementi da parte dell'Amministrazione comunale, si dovrà provvedere agli opportuni aggiornamenti.

Articolo 16 - Pagamento del canone

- 1. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
- 2. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
- 3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
- 4. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 5. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- 6. Per le esposizioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle esposizioni stesse.
- 7. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
- 8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

- 1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
- 4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
- 5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 18 - Accertamento

- 1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.
- 2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
- 3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, considerando permanenti la diffusione di messaggi pubblicitari con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre sono presuntivamente temporanee le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal 30° giorno antecedente il verbale di accertamento effettuato dal pubblico ufficiale incaricato dall'ente, si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento
- 4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
- 7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi 796 e ss. della legge 160/2019, ovvero se approvato, del regolamento comunale per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone dovuto è stabilito con la deliberazione di approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale da parte della Giunta Comunale. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- 3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi, secondo le modalità indicate nel Piano generale degli impianti.
- 4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

- 1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista con deliberazione di approvazione tariffe da parte della Giunta Comunale.
- 2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista con la citata deliberazione di approvazione tariffe di cui al precedente comma.
- 3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista con la già citata deliberazione di approvazione tariffe di cui al comma 1.
- 4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista con la già citata deliberazione di approvazione tariffe di cui al comma 1.

Articolo 21 – Riduzioni

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) La Giunta Comunale può individuare manifestazioni e/o eventi di particolare interesse e finalità pubblica realizzati dall'Amministrazione comunale o nell'ambito di collaborazioni con l'Amministrazione stessa, nelle quali la tariffa ordinaria del canone unico patrimoniale per esposizione pubblicitaria è ridotta fino all'85 per cento.

Articolo 22 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

13

- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) Pubblicità realizzata dal soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione finalizzato alla valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche nel Comune di Imola limitatamente all'interno di tali aree, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al vigente regolamento "Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi pubblicitari" approvato con deliberazione C.C. n. 85 del 15.6.2009 e ss.mm.ii. Il valore del canone oggetto di esenzione deve essere pari o inferiore al valore della prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione. E'onere del beneficiario presentare al concessionario del servizio pubblicità dichiarazione di esenzione allegando idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei relativi requisiti.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

- 1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
- 2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 15/6/2009 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 152 del 9/11/2017.
- 3. Per gli impianti da attribuire a soggetti privati per effettuazione di affissione diretta viene stabilita una superficie non inferiore a mq. 200. La restante parte degli impianti sarà destinata per il 20% ad accogliere le affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica e per il 80% ad accogliere affissioni di natura commerciale.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Imola costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
- 2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
- 3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

- 1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
- 2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
- 7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo pari a € 30, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
- 2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
- 3. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 40 % della superficie disponibile.
- 4. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite con delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe.
- 5. Le maggiorazioni del diritto sulle pubbliche affissioni a qualunque titolo previsto sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi,

previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

- 3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70x100, a carico del responsabile del manifesto abusivo, è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.
- 4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
- 5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.
- 6. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
- 7. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

- 1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
- a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;
- 2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Imola e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime, sulle quali insiste servitù di pubblico passaggio o altro diritto di godimento a favore della collettività. Sono disciplinati altresì i criteri per la misurazione della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
- 2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio o servitù demaniale di cui all'art 825 del c.c.
- 3. La Giunta Comunale regolamenta con proprio atto le procedure operative intersettoriali di attuazione delle disposizioni del presente Regolamento, allo scopo di coordinare e uniformare le fasi di attività degli uffici e affidatario coinvolti nel procedimento, e in relazione all'applicazione di altri regolamenti comunali.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del servizio competente.
- 2. In caso di affidamento della gestione in concessione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è il concessionario o affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

- 1. Le occupazioni sono stabili o temporanee:
- a) sono stabili le occupazioni che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
- 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
- 5. Restano ferme e autonomamente applicabili le sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

- 1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
- 2. La domanda di concessione per occupazioni superiori all'anno deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 3. La domanda per occupazioni inferiori all'anno deve essere inoltrata 15 giorni lavorativi giorni prima dell'inizio della medesima.
- 4. Nel caso sia necessaria per la tipologia dell'occupazione la pluralità di pareri o autorizzazioni, i termini si intendono sospesi.

- 5. L'ufficio competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
- 6. La domanda di concessione o autorizzazione, deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- 7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda e a parità di data, il numero cronologico di protocollo assegnato, salvo quanto disposto da altre norme.
- 8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Art. 38

Contenuto e rilascio dell'atto di concessione - Deposito cauzionale

- 1. In base ai risultati dell'istruttoria, il responsabile del procedimento rilascia ovvero nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
- 2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - gli elementi identificativi della concessione;
 - le condizioni e i vincoli di carattere tecnico ed amministrativo cui è subordinata la concessione;
 - la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - le dimensioni e la destinazione d'uso degli spazi concessi;
 - il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;

- le misure di garanzia imposte per la concessione dell'area.
- 3. L'ufficio competente per l'esame della richiesta di occupazione ed il rilascio del relativo provvedimento di concessione cura la tenuta di apposito scadenziario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
- 4. L'ufficio competente al rilascio della concessione può imporre, quale misura di garanzia condizionante l'effettuazione dell'occupazione, il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o polizza fideiussoria in misura non eccedente una annualità del canone (in caso di occupazioni pluriennali), ovvero il 50% dell'importo del canone applicabile negli altri casi, oppure di fidejussione, quando:
- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio indisponibile comunale.
- In caso di occupazione che comporti la trasformazione dei suoli può essere richiesta un importo di fidejussione commisurato ai costi di ripristino.
- 5. Il deposito cauzionale ovvero la fidejussione possono essere utilizzati a fronte delle casistiche di cui al comma 4 e per soddisfare eventuali morosità e devono essere reintegrati in seguito all'utilizzo, pena la decadenza della concessione.
- 6. Il responsabile del procedimento, nel caso di concessioni di occupazioni pluriennali, in sede di rinnovo, richiede l'aggiornamento del deposito cauzionale. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione l'importo della stessa è indicizzato, sulla base della variazione dell'indice ISTAT.
- 7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta dell'Ufficio competente
- 8. Nel caso di rinuncia alla domanda prima del rilascio all'atto di concessione è comunque dovuto l'eventuale costo per i diritti di istruttoria, il cui importo è definito con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione o affitto d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

- 1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
- 2. Non è richiesto un nuovo atto di concessione nei casi di:
- a) subingresso nell'esercizio dell'attività commerciale;
- b) per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata;
- c) in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio;
- d) negli altri casi di trasferimento della titolarità di beni sui quali insista una occupazione permanente autorizzata.
- 3. Nelle predette circostanze resta fermo l'obbligo di dare comunicazione della variazione della titolarità ai fini della riscossione del canone.
- 4. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta all'Ufficio competente, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

- 1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

- 1. Il competente ufficio può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto ma non danno diritto ad interessi o altri indennizzi.

Articolo 44- Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni per occupazioni inferiori all'anno possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3. Per le occupazioni inferiori all'anno il concessionario deve presentare, almeno sei giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) Zone del territorio comunale;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

4. Ogni anno, di norma, le tariffe relative al canone di cui al presente Capo IV°, sono aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, anche tenendo conto dell'indice FOI ISTAT disponibile.

Articolo 46 - Classificazione delle zone

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è classificato in quattro categorie.
- 2. Alla categoria ordinaria (centro abitato del capoluogo come disciplinato dalla normativa urbanistica) si applica la tariffa ordinaria. Vengono inoltre individuate quali categorie ridotte ai fini della tariffa:
- il centro abitato delle frazioni,
- la zona fuori dai centri abitati.

Sono individuate quali categorie di pregio e, quindi applicate tariffa maggiorata, le aree centrali compreso centro storico. Con delibera di giunta comunale è definita la zonizzazione del Comune secondo i criteri sopraindicati.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su zone classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni stabili sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe e a giornata.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
- 3. Per le occupazioni di grandi dimensioni la superficie eccedente 1.000 mq., è calcolata nella misura del 10 per cento.
- 4. Per le occupazioni con installazioni dello spettacolo viaggiante, la superficie è calcolata in ragione del 50 % sino a 100 mq, del 25 % per la parte eccedente i 100 mq e del 10 % per la parte eccedente i 1.000 mq.
- 5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al 1 metro quadrato o lineare.

- 7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
- 8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, in caso di manifestazioni, eventi e feste, si considera l'area delimitata o interdetta all'uso di terzi. All'area eventualmente dedicata ad attività di spettacolo all'interno della manifestazione si applica il coefficiente previsto per essi.
- Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,00/metro lineare. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio (ovvero all'affidatario della gestione del canone) con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Resta salvo il canone dovuto per le occupazioni di suolo delle strutture accessorie per superficie occupata superiore a mezzo metro quadrato.

Articolo 49 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

- 1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie su aree ed edifici appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale.
- 2. Ai fini del comma 1. l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore economico in conto proprio o per conto di titolare di concessione ministeriale per l'uso di frequenze di telecomunicazioni e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato occupazione "singola" con unico operatore economico di servizi di telecomunicazioni oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità cositing e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- 3. Per il solo 2021, il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata da un minimo del 600 per cento fino ad un massimo del 1000 per cento;
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 30 per cento e fino ad un massimo del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;

- 4. Alla cessazione della concessione di cui ai commi precedenti l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di cessazione, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
- 5. Per il solo 2021, la misura del canone relativo alle concessioni per le installazioni stabili e/o temporanee oggetto del presente articolo, è stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
- 5bis. A decorrere dal 1.1.2022, gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al d.lgs. 2 agosto 2003, n. 259 che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge 160/2019 sono soggetti per ogni impianto al canone previsto dall'art. 1 comma 831 bis della legge 160/2019.
- 6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela della salute e del patrimonio storico architettonico.
- 7. Per le installazioni di impianti di cui al comma 1. già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento valgono gli importi e le modalità concessorie definiti in ambito pattizio fino alla data di scadenza delle stesse.

Articolo 50- Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51- Riduzione del canone

- 1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 60 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
- 3. La Giunta può individuare aree o zone omogenee della città nelle quali, per particolari manifestazioni e/o eventi di particolare interesse e finalità pubblica, è ridotta la tariffa ordinaria del canone unico patrimoniale per l'occupazione.

Articolo 52- Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima:
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) le occupazioni dei passi carrabili, nonché le occupazioni dei passi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino:
- k) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile:
- o) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, del tempo libero, non comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 24 ore e poste in essere da soggetti appartenenti al terzo settore;
- p) le occupazioni temporanee effettuate con tavoli per la raccolta di firme poste in essere da movimenti politici, sindacali o comitati referendari;
- q) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- r) le occupazioni realizzate entro il perimetro del centro storico, come definito ai sensi della L. R. 41/97, da pubblici esercizi, di durata inferiore ai 180 giorni per anno solare e per la parte di estensione fino a 30 metri quadrati. Sono altresì ricomprese le occupazioni temporanee fino a 30

metri quadrati realizzate da esercizi commerciali e artigiani alimentari all'interno del perimetro definito ai sensi della L.R. 41/97 se effettuate in occasione degli eventi in Autodromo o manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale. Le occupazioni che superano i limiti sopraindicati pagano per la parte eccedente;

- s) le società in house sono esenti dal pagamento del canone per occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate direttamente o tramite ditte appaltatrici o sub appaltatrici munite di regolare contratto di appalto o subappalto per l'esecuzione di lavori a favore del Comune, per la sola parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori. L'esenzione non si applica ad altri soggetti, diversi dai precedenti, a qualsiasi titolo operanti nella medesima area di cantiere;
- t) le occupazioni permanenti derivanti da fregi o portali di palazzi d'interesse storico architettonico o individuate d'interesse dalla normativa urbanistica;
- u) le occupazioni di infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni

- 1. Il canone per le occupazioni stabili/permanenti va corrisposto annualmente, mentre le occupazioni temporanee devono essere versate all'atto del rilascio.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
- 4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in un massimo di quattro rate nell'anno o, comunque entro la fine dell'occupazione, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- 5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54- Accertamento e riscossione coattiva

- 1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 55- Rimborsi e compensazioni

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.
- 4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12.00
- 5. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, da comunicare entro 30 giorni dalla notificazione del rimborso, con gli importi dovuti con gli importi dovuti a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento.

Articolo 56 - Sanzioni

- 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il responsabile di servizio ovvero il soggetto affidatario notifica al concessionario dell'occupazione di suolo apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre gli interessi legali.
- 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.
- 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui all'art. 35, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'autorità incaricata può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi 796 e ss. della legge 160/2019, ovvero se approvato, del regolamento comunale per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Articolo 57 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12. Qualora il singolo versamento sia di importo pari o inferiore a € 12,00, l'intero ammontare del canone dovrà essere versato in occasione del versamento successivo.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 58 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada e aree situati all'interno di centri abitati.

Articolo 59- Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio competente.
- 2. In caso di affidamento della gestione in concessione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è il concessionario o affidatario.

Articolo 60 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 178 del 1.10.2010 e ss. mm..

Art. 61 - Occupazioni degli ambulanti nell'ambito del mercato settimanale

- 1. Per le occupazioni poste in essere da ambulanti per l'esercizio dell'attività a cadenza regolare e per l'intero anno solare (occupazioni mono o plurisettimanali), l'occupazione giornaliera si intende effettuata per 7 ore giornaliere.
- 2. Il posteggio assegnato all'atto della concessione per l'intero anno solare è riservato al concessionario per le 52 settimane annuali.
- 3. Il posteggio non occupato dal concessionario durante l'anno viene riassegnato in via temporanea, per le giornate di assenza, ad altro richiedente, il quale è tenuto a corrispondere il relativo canone giornaliero.
- 4. La mancata occupazione del posteggio assegnato non comporta diritto al rimborso della quota giornaliera.

Articolo 62- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
- a) Zone del territorio comunale;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 4. L'applicazione dei coefficienti non può determinare aumenti superiori al 25 per cento della tariffa base.
- 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
- 6. Ogni anno, di norma, le tariffe relative al canone di cui al presente Capo V°, sono aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, anche tenendo conto dell'indice FOI ISTAT disponibile.

Articolo 63 - Classificazione delle strade del territorio

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.
- 2. Viene individuata la categoria ordinaria nelle strade e aree del Centro storico (prima categoria tariffaria). Vengono individuate quali categorie ridotte ai fini della tariffa (seconda categoria) strade e aree del capoluogo escluso centro storico, mentre le frazioni sono individuate ai fini della tariffa nella terza categoria, così come definite con delibera di Giunta Comunale.
- 3. Con delibera di Giunta Comunale è definita la zonizzazione del Comune secondo i criteri sopraindicati.

Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie come specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa puntuale, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 65 - Occupazioni abusive vedi occupazione

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
- 5. Restano ferme e autonomamente applicabili le sanzioni stabilite dal codice della strada.

Articolo 66 - Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le occupazioni del mercato trisettimanale, in caso di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione comunale in forma diretta o in collaborazione con soggetti esterni, che comportino lo spostamento temporaneo degli operatori per un periodo superiore a n. 4 settimane continuative.

Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni

- 1. Il canone per le occupazioni che si protraggono oltre l'anno solare va corrisposto annualmente, mentre il canone dovuto per le occupazioni temporanee deve essere versato secondo le modalità individuate dal soggetto incaricato della riscossione.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso determinato fino al 31.12.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed

aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

- 4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
- 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in un massimo di tre rate nell'anno o, comunque entro la fine dell'occupazione se di durata inferiore e qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva

- 1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 70 – Rimborsi e compensazioni

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.
- 4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12.00
- 5. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, da comunicare entro 30 giorni dalla notificazione del rimborso, con gli importi dovuti con gli importi dovuti a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento.

Articolo 71 - Sanzioni

- 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il funzionario responsabile ovvero il soggetto affidatario notifica al concessionario dell'occupazione di suolo apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre gli interessi legali.
- 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.
- 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui all'art. 35, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

- 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'autorità incaricata può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi 796 e ss. della legge 160/2019, ovvero se approvato, del regolamento comunale per la riscossione delle entrate patrimoniali.
- 8. Ai soggetti richiedenti la concessione per l'occupazione giornaliera di spazi destinati a mercati, non in regola con i pagamenti dovuti di canone mercatale e previo invito a regolarizzare la propria posizione debitoria, non sono ammessi all'utilizzo di tali spazi.

Articolo 72 - Attività di recupero

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12. Qualora il singolo versamento sia di importo pari o inferiore a € 12,00, l'intero ammontare del canone dovrà essere versato in occasione del versamento successivo.

Capo VI Entrata in vigore e norme transitorie

Articolo 73 – Entrata in vigore e norme transitorie

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
- 2. Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la scadenza in esse prevista.
- 3. Per consentire l'istituzione e la regolamentazione del canone unico patrimoniale, in via provvisoria si applicano, in quanto compatibili, tutte le procedure di autorizzazione e di concessione vigenti al 31.12.2020
- 4. Per il solo anno 2021, tutti i riferimenti di scadenza temporale al 31 marzo sono da intendersi al 31 maggio 2021.
- 5. Per il periodo 1/4/2022 30/6/2022, le occupazioni temporanee realizzate sia in regime semplificato, di cui all'art.3 quinquies comma 1 del DL 228/2021 convertito nella Legge n.15/2022, che in regime ordinario da pubblici esercizi, usufruiscono della riduzione pari al 100% del canone di occupazione del suolo.
- 6. Per il solo anno 2022 deve essere eseguito entro il 31 maggio 2022 in deroga a quanto previsto dall'art. 53 il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti eseguite da imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.